

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lydia Borelli" di Bologna» (541), d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini ed altri, Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
COLOMBO SVEVO (DC), relatore alla Commissione ..... 2  
STEFANI (PCI) ..... 2, 3

«Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione di incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (632)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 4, 5, 7 e *passim*  
BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno ..... 4, 7, 8 e *passim*  
GARIBALDI (PSI) ..... 8, 10, 28  
MURMURA (DC) ..... 11, 13, 20 e *passim*  
PAVAN (DC), relatore alla Commissione .... 4, 5  
7 e *passim*  
TARAMELLI (PCI) ..... 5, 11, 12 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artistici drammatici italiani "Lydia Borelli" di Bologna» (541)**, d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini ed altri, Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lydia Borelli"», d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini, Aniasi, Gualandi, Lodi Faustini Fustini, Conti e Filippini; Garavaglia, Tesini, Piro, Casini Pier Ferdinando, Del Pennino, Sterpa e Albertini già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 luglio ed invito la relatrice ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti, presentati dal senatore Stefani ed altri senatori, il primo all'articolo 2, tendente a sostituire le parole «60 milioni» con le parole «100 milioni», e il secondo all'articolo 3, al primo comma, tendente a sostituire le parole «200 milioni» con le parole «240 milioni».

**COLOMBO SVEVO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere espresso dalla Commissione bilancio in ordine ai due emendamenti, presentati dal senatore Saporito ed altri, è contrario in quanto non è stata indicata la copertura dei quaranta milioni in più che si vogliono stanziare per le case di riposo «Lydia Borelli» e «Giuseppe Verdi».

La mia proposta è di approvare il progetto di legge, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Siccome i due stanziamenti, riassumendo quanto è stato già detto e sostenuto alla Camera dei deputati, risultano insufficienti rispetto alle effettive necessità delle due case di riposo, mi auguro che il Governo prenda atto di questa situazione e predisponga, per gli anni futuri, degli stanziamenti più adeguati ai bisogni delle due case di riposo.

**STEFANI.** Signor Presidente, non essendo stata accolta la proposta da me e da altri colleghi avanzata, affinché si tenesse in maggior conto la situazione delle case di riposo «Lydia Borelli» di Bologna e «Giuseppe Verdi» di Milano, preannuncio che mi asterrò con l'auspicio che nel futuro vengano prese in considerazione le esigenze di queste due case di riposo.

**PRESIDENTE.** Intende ritirare i suoi emendamenti?

STEFANI. Sì, signor Presidente, non insisto per la votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è corrisposto alla Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi» di Milano, in aggiunta alla somma di lire 70 milioni prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, e successive modificazioni, un ulteriore contributo annuo di lire 140 milioni.

**È approvato.**

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è corrisposto alla Casa di riposo per artisti drammatici italiani «Lydia Borelli», di Bologna, in aggiunta alla somma di lire 30 milioni di cui alla legge 5 marzo 1957, n. 106, e successive modificazioni, un ulteriore contributo annuo di lire 60 milioni.

**È approvato.**

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce «Aumento del contributo alla Casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (632)**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo il mio parere sugli emendamenti relativi all'ultimo comma dell'articolo 2 (infatti tutti gli altri sono stati approvati): il 2.8, presentato dal senatore Marchio ed altri, il 2.10, presentato dai senatori Saporito e Brugger e l'emendamento del Governo. I primi due emendamenti sostanzialmente hanno lo stesso significato e perseguono lo stesso fine.

PRESIDENTE. Questi due ultimi emendamenti sono decaduti per assenza dei presentatori.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, debbo dichiarare che preferisco la formulazione attuale del disegno di legge. Nella seduta precedente abbiamo già a lungo esaminato il testo e l'abbiamo modificato eliminando la parola «gestionale»; poichè abbiamo già dato luogo a questa modifica vorrei chiedere al rappresentante del Governo se intende ritirare il proprio emendamento.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho formulato questa proposta, dopo la discussione generale svoltasi in questa sede e al fine di raggiungere un accordo. Comunque mi dichiaro disponibile a trovare una soluzione ottimale. Tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dal senatore Taramelli, l'emendamento tende a raggiungere una convergenza.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, per meglio cogliere le differenze tra il testo dell'articolo 2, ultimo comma, del disegno di legge e l'emendamento del Governo, dare di nuovo lettura di entrambi i testi. Il primo recita: «Qualsiasi variante apportata all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale dell'attività soggetta a controllo durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio ne comporta la decadenza; in tal caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni».

L'emendamento del Governo tende a sostituire il primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente: «Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva della attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. La sostanza del problema è «pregiudichi le condizioni di sicurezza». In questa sede, l'altra volta, abbiamo svolto una discussione abbastanza lunga su chi è che giudica quando vengono pregiudicate le condizioni di sicurezza, e in quella occasione abbiamo insistito (e mi sembra che il senatore Taramelli era del nostro stesso avviso) che in questo modo, instaurando il meccanismo del nullaosta, si favoriscono le aziende stesse in quanto viene a cessare una situazione di precarietà.

TARAMELLI. Confermo la mia contrarietà a questo emendamento che in verità cerca di mediare su alcune posizioni emerse dalla discussione precedente svoltasi in questa sede. L'assunto di questo emendamento, come del resto degli altri, è che si teme che una modifica strutturale possa fare interrompere le attività produttive. Mi ero già permesso di osservare che questo capoverso non presenta questo carattere: esso stabilisce che se si è in possesso del certificato provvisorio, nell'ipotesi in cui si debbano effettuare misure di trasformazione anche sostanziali, occorre avviare una procedura che poi è quella normale. Quindi fintanto che la procedura normale non abbia compiuto il suo *iter* e non sia stato concesso il visto, continua ad essere valido il certificato provvisorio. Nel momento in cui si ha il timbro, la modifica è possibile e subentra il certificato permanente. Una norma come quella proposta lascia in capo al soggetto che gestisce l'attività l'onere di giudicare se si pregiudica la sicurezza e ciò lo ritengo pericoloso per il soggetto e per la salute di coloro che eventualmente svolgono un'attività.

Per questi motivi invito il rappresentante del Governo a ritirare questo emendamento e ad approvare il capoverso così come è stato formulato, con l'eliminazione della parola «gestionale».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo all'ultimo comma dell'articolo 2 tendente a sostituire all'ultimo comma, il primo periodo con il seguente: «Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 il cui testo risulta del seguente tenore:

«I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai Comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 460.

I Comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai Comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

La validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a tre anni.

La validità del nullaosta in atto per le attività alberghiere è prorogata di due anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tale termine i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni».

**È approvato.**

### Art. 3.

Per gli edifici pregevoli per arte e storia, la cui disciplina di sicurezza è regolata dal regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, il nullaosta provvisorio può essere concesso per un periodo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta, quando l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali abbia presentato un progetto per l'adeguamento delle attrezzature e degli impianti alla normativa di sicurezza in vigore.

Il relatore, senatore Pavan, ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

«Per gli edifici pregevoli per arte e storia il nullaosta provvisorio, di cui al precedente articolo 2, è rilasciato previo accertamento della loro rispondenza alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco effettueranno tale accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambiente».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Si tratta di adeguare la normativa del nullaosta provvisorio a quello che è l'attuale sistema di nullaosta, cercando però di far tesoro della normativa contenuta nella legge n. 1564 del 7 novembre 1942 che riguarda la struttura dei beni e degli edifici di pregio ambientale.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il testo del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo 3.

**È approvato.**

Con l'approvazione di questo emendamento, si intende assorbita una analoga proposta, presentato dal senatore Garibaldi.

#### Art. 4.

Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento *in loco*, una dichiarazione del titolare dell'attività, presentata in tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e deve essere concesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

**È approvato.**

#### Art. 5.

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi,

nonchè il rilascio del nulla osta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, secondo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 1 milione. La stessa pena si applica a chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

**È approvato.**

#### Art. 6.

Restano valide le disposizioni di cui alla legge 18 luglio 1980, n. 406, recante «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi», nonché quelle, contenute in leggi e regolamenti, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, interamente sostitutivo, è del relatore, senatore Pavan.

Il testo è il seguente:

«L'articolo 1 della legge 18 luglio 1980, n. 406 è abrogato.

Restano valide le disposizioni contenute in leggi e regolamenti che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge».

Il secondo è del senatore Garibaldi ed è anch'esso sostitutivo dell'attuale testo dell'articolo 6:

«L'articolo 1 della legge 18 luglio 1980, n. 406, è abrogato».

GARIBALDI. Voglio sottolineare che ho inteso riferirmi alla sola prima parte dell'articolo, in quanto considero implicito il fatto che restino valide le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento che non siano in contrasto.

Varrebbe la pena osservare che questa norma, essendo abrogatoria, dovrebbe essere inserita, per ragioni sistematiche, alla fine della legge.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dal punto di vista formale, concordo col collega Garibaldi. Comunque mi è stato riferito che è stata adottata questa soluzione per maggior sicurezza.

PRESIDENTE. Non credo che in questo caso vi sia una maggiore salvaguardia. Capisco quando puntualmente si vogliono enunciare articoli abrogati, ma con questa clausola non credo sia così.

PAVAN. Esaminando bene il punto credo di dover dare ragione al collega Garibaldi perchè effettivamente quando diciamo che è abrogato un solo articolo vuol dire che gli altri rimangono in vigore.



Pertanto ritiro il mio emendamento ed esprimo parere favorevole su quello del collega Garibaldi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal collega Garibaldi.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonchè dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:

##### *Anno 1982*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;  
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità.

##### *Anno 1983*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;  
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.

I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante la assunzione degli idonei allo stesso concorso.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Garibaldi, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

«I comandi provinciali debbono essere dotati di apparati elettronici meccanizzati per l'archiviazione automatica e la movimentazione degli atti connessi alla prevenzione incendi. La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno provvede alla installazione di tali apparati e alla istruzione del personale addetto».

GARIBALDI. Mi rendo conto che ha un contenuto quasi esclusivamente programmatico, però ha senso politico in quanto il problema della funzionalità dei Comandi provinciali è un problema annoso e non potrà trovare soluzione soddisfacente se non attraverso una adeguata meccanizzazione del sistema.

Sono disponibile a ritirare l'emendamento, ma vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Governo e quella del relatore in ordine alla opportunità di questa impostazione.

Inoltre, mi rendo conto che qualsiasi cambiamento non sarebbe concreto se non c'è da parte del Governo la consapevolezza della necessità di provvedere con adeguate attrezzature.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento presentato dal collega Garibaldi esprimo questo parere: potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, come emendamento non mi sembra intonato all'articolo che stiamo esaminando. In esso si parla di assunzione di personale anticipatamente a quello che era stato programmato.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 7 è stato presentato un emendamento da parte del relatore e tendente ad inserire, dopo il secondo comma, i seguenti terzo e quarto comma:

«Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.

L'estensione di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è valida anche per le modificazioni derivanti dagli accordi di cui alla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, e sancite, per il triennio in corso, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il mio emendamento, esso si riferisce, nella prima parte, alla procedura di assunzione del personale e in particolare alla nomina dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

A suo tempo avevamo approvato una norma riguardante una procedura abbreviata per la promozione dei primi dirigenti a comandanti provinciali.

Si era previsto un periodo di cinque anni dei quali tre sono ormai trascorsi. Con la normativa generale sulla dirigenza abbiamo soppresso tutte le norme in contrasto, mi sembra però che così facendo si metta in difficoltà il Comando generale del Corpo dei vigili del fuoco il quale non può procedere all'assegnazione immediata cui invece potrebbe provvedere se lasciassimo questa proroga di due anni, che sarebbero poi i cinque inizialmente previsti.

La seconda parte dell'emendamento riguarda l'indennità di rischio ai dirigenti. Con il nuovo contratto è stata modificata l'indennità e la terminologia stessa dell'indennità di rischio, è quindi necessaria una modifica in tal senso.

PRESIDENTE. Questo comporterà un aumento di spesa?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Si tratta soltanto di adeguare la terminologia.

MURMURA. Si potrebbe forse usare un italiano migliore in modo da rendere più chiara la formulazione della norma.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recita: «Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonché al personale del servizio tecnico sportivo è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni».

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, disciplinava l'indennità di rischio. Tale decreto è stato modificato con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, occorre quindi adeguare la normativa.

PRESIDENTE. Da un punto di vista formale se il contratto già investe questa materia non è necessario fare alcuna estensione, e quindi è superfluo questo secondo comma, se invece non la investe occorre fare un'estensione ed allora ciò comporterà maggiori spese.

TARAMELLI. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, sono indicati coloro che hanno diritto a questa indennità: «A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sarà corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146...», gli altri sono esclusi. Quindi se questo comporta l'estensione ci sarà ovviamente un aumento della spesa.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. L'unico scopo di questo comma aggiuntivo è quello di introdurre una maggiore chiarezza di terminologia, in quanto tale indennità è già applicabile a questi soggetti.

PRESIDENTE. Poichè, però, tale chiarezza comporta maggiori spese, pregherei il relatore di ritirare la seconda parte del suo emendamento altrimenti ho l'obbligo di rinviarlo alla Commissione bilancio.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento presentato dal relatore ha un criterio di logicità, quello cioè di riportare ad unità una attività che viene svolta da tutti all'interno del Corpo dei vigili del fuoco. Ho avuto occasione di parlare della questione anche con i rappresentanti sindacali i quali mi hanno confermato che quando si verifica una calamità vi partecipano non solo gli esperti del comando del Corpo, ma anche coloro che hanno una responsabilità.

MURMURA. Secondo me, è usato male il termine «estensione» perchè, se le cose stanno come hanno detto il relatore ed il

rappresentante del Governo, allora si tratta esclusivamente di chiarire terminologicamente un qualcosa, il che non può implicare alcuna maggiore spesa. È soltanto la formulazione usata quindi che fa nascere delle perplessità.

PRESIDENTE. Insisto nel pregare il relatore di voler ritirare la seconda parte del suo emendamento.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà a farlo, però vorrei sentire il parere del Governo in proposito.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che la questione sia accantonata un momento.

TARAMELLI. Prego il Governo, però, di verificare bene come stanno le cose in quanto la parola estensione ha un significato preciso, cioè vuol dire che in questo momento l'indennità non è percepita. Infatti, se già lo fosse non occorrerebbe estenderla, mentre se non lo è, allora ciò comporta un aumento di spesa.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. La mia voleva esser un'ulteriore precisazione, ma, poichè vi è la possibilità di confusione, ritiro il secondo capoverso dell'emendamento presentato.

TARAMELLI. Sulla prima parte dell'emendamento esprimo parere contrario perchè si richiama un articolo di legge la cui durata massima era di cinque anni, in attesa di una modifica globale di tutte le procedure per l'accesso alla dirigenza. Ebbene, in proposito, noi abbiamo approvato proprio pochi giorni fa un provvedimento di carattere generale ed allora, se dopo aver varato una normativa nuova cominciamo subito ad introdurre delle deroghe, io credo che ci incamminiamo su una strada sbagliata. Oggi infatti si tratta del Corpo dei vigili del fuoco, ma domani si porrà il caso di un'altra categoria e allora tutte le normative generali salteranno perchè vi saranno sempre esigenze particolari da fronteggiare.

Pertanto, pregherei il relatore di ritirare anche la prima parte del suo emendamento, perchè altrimenti andiamo a stravolgere la normativa generale appena approvata.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se è vero che la disposizione contenuta nel primo comma dell'emendamento è modificativa della legge generale che abbiamo approvato.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sì, è un'eccezione per quanto riguarda il termine.

TARAMELLI. Non per quanto riguarda il termine, ma la modalità.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. No, solo per quanto concerne il termine e inoltre riguarda pochissime persone perchè ormai i posti di primo dirigente nell'ambito del Corpo sono stati già tutti coperti. I

pochi rimasti vacanti non è stato possibile coprirli proprio perchè mancava personale con determinate caratteristiche.

TARAMELLI. Una ragione di più, dato che non avevano i requisiti necessari.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. In caso contrario, non abbiamo la possibilità di coprire i comandi provinciali con primi dirigenti.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Pavan tiene conto di una esigenza reale. Effettivamente infatti esso comporta una modifica e per quanto riguarda il termine e per quanto concerne - come diceva il senatore Taramelli - il mantenimento dell'accesso alla dirigenza con scrutinio per merito comparativo, però l'obiettivo reale di questo emendamento è quello di coprire le poche sedi scoperte, ora affidate a reggenti.

MURMURA. Io credo che, trattandosi di poche persone, tale emendamento solo teoricamente stravolge la legge approvata pochi giorni fa.

TARAMELLI. Mi permetto di insistere nella mia tesi perchè, proprio per le cose dette ora dal relatore, tutto quello che è stato possibile fare per promuovere tale personale per merito comparativo è stato fatto. Pertanto, se qualche posto è ancora scoperto ciò è dovuto al fatto che i soggetti che attualmente svolgono questa funzione non hanno ancora i requisiti. Ora che siano cinque o dieci poco importa e non capisco perchè anche per i vigili del fuoco non debba valere la normativa di carattere generale; se cominciamo fin d'ora a prevedere eccezioni ci troveremo tra qualche anno a dover fare un'altra legge sull'accesso alla dirigenza.

Mi permetto quindi di insistere affinché l'emendamento sia ritirato, qualora questo non accada il mio voto sarà contrario e ciò influirà anche nel giudizio generale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, desidera insistere sul suo emendamento come da ultimo formulato?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Insisto. Si tratta di una norma pratica che non stravolge assolutamente la normativa generale sulla dirigenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, come riformulato dal relatore Pavan, tendente ad inserire un comma dopo il penultimo; esso risulta del seguente tenore:

«Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987».

**È approvato.**

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento del Governo è soppressivo del quinto comma dell'articolo 7 il cui testo, più opportunamente, andrebbe inserito in seno all'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato del Governo, tendente a sopprimere il quinto comma dell'articolo 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 che, nel testo così modificato, risulta del seguente tenore:

Art. 7.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonchè dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:

*Anno 1982*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unità;  
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unità.

*Anno 1983*

ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unità;  
ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unità.

I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante la assunzione degli idonei allo stesso concorso.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.

**È approvato.**

Il senatore Pavan ha presentato alcuni emendamenti, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 7, i seguenti articoli aggiuntivi:

## Art. 7-bis.

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.

Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.

La commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai Comandi provinciali per i quali hanno concorso.

Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilità, nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entro 30 giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei-non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue».

## Art. 7-ter.

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Anche i posti da conferire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella qualifica iniziale saranno attribuiti mediante il medesimo concorso di cui al precedente primo comma.

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

#### Art. 7-*quater*.

L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

- capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
- vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
- capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio».

Anche i posti da conferire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella qualifica iniziale saranno attribuiti mediante il medesimo concorso di cui al precedente primo comma.



Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

*Art. 7-quinquies.*

L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

*Art. 7-sexies.*

L'articolo 25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

*Art. 7-septies.*

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco.

*Art. 7-octies.*

I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi della Amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.

I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio accertate con il decreto ministeriale di cui al precedente articolo.

L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.

*Art. 7-nonies.*

I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestatato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

*Art. 7-decies.*

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del Corpo, di livello non inferiore al settimo.

All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Si tratta di emendamenti che modificano alcuni articoli della legge 23 dicembre 1980, n. 930, riguardante le procedure per la copertura dei posti che erano stati istituiti, per il supporto tecnico ed amministrativo, per il Comando dei vigili del fuoco. Con tale legge erano stati introdotti determinati meccanismi; alcuni di essi, dopo quattro anni dall'approvazione della legge, sono ancora in corso, mentre altri devono tuttora essere realizzati a causa della loro macchinosità e per esigenze particolari di alcune sedi, quali i comandi provinciali, gli ispettorati regionali o interregionali del Corpo.

Le modifiche che si intende introdurre sono le seguenti: ai concorsi per titoli ed esami vengono sostituiti i concorsi per soli titoli, poichè si tratta di personale che già da molti anni svolge le funzioni per le quali deve concorrere. I posti saranno messi a concorso per sedi, proprio per facilitare la copertura e, infine, verrà dato un beneficio a coloro che risiedono già nella sede. Introduciamo, infatti, una norma generale per la quale chi viene assegnato ad una sede non può essere trasferito prima di cinque anni e ciò comporterà difficoltà per l'assegnazione dei posti.

D'altra parte, non ritengo che sia giusto modificare questa norma generale. Pertanto, il meccanismo per far sì che conservino il posto coloro che effettivamente svolgono quel servizio già da anni - e ciò quindi non comporta un aggravio per l'Amministrazione - consiste nel

dare una certa percentuale in sede di valutazione dei titoli: è stato proposto un aumento della percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio prestato nella sede. Mi riferisco agli articoli aggiuntivi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies, che riguardano rispettivamente gli articoli 16, 17, 18, 24 e 25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

MURMURA. Ma riguardo agli anni 1980 e 1981, i posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 ancora non sono stati coperti?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Non sono stati ancora coperti per la macchinosità delle procedure. Vi è stata una serie di problemi; tra l'altro, era necessario un colloquio preliminare.

MURMURA. Vorrei sapere dal Sottosegretario se le organizzazioni sindacali sono state informate al riguardo.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, sono state informate.

TARAMELLI. Vorrei avere un chiarimento dal relatore in merito alla diversa formulazione dell'articolo aggiuntivo 7-bis rispetto agli articoli aggiuntivi 7-ter e 7-quater, dal momento che gli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 930 del 1980 ai quali si riferiscono sono formulati in maniera identica.

Infatti, per quanto riguarda l'espressione «falte salve le riserve di posti», negli articoli aggiuntivi 7-ter e 7-quater non vi sono variazioni rispetto alla dizione contenuta negli articoli 17 e 18 della legge n. 930 ai quali fanno riferimento, mentre nell'articolo aggiuntivo 7-bis vi è una differenza di formulazione, cioè si dice «in deroga alle riserve di posti».

Inoltre, negli articoli aggiuntivi 7-ter e 7-quater si legge: «Anche i posti da conferire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella qualifica iniziale saranno attribuiti mediante il medesimo concorso di cui al precedente primo comma». Questo comma manca invece nell'articolo aggiuntivo 7-bis.

Quindi, vorrei sapere dal relatore perchè vi sono queste differenti formulazioni.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, forse sarebbe opportuno sospendere per alcuni minuti la seduta affinché possa rispondere esaurientemente al senatore Taramelli in merito ai chiarimenti da lui richiesti sugli articoli aggiuntivi in questione.

PRESIDENTE. A questo punto, per consentire al senatore Pavan di fornire al senatore Taramelli i necessari chiarimenti, propongo di sospendere i nostri lavori per dieci minuti. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,05.*

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente. dopo i chiarimenti tecnici confermo il testo dell'articolo aggiuntivo 7-*bis*. Per quanto riguarda il 7-*ter* ritiro l'inciso seguente: «Anche i posti da conferire ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella qualifica iniziale saranno attribuiti mediante il medesimo concorso di cui al precedente primo comma». All'articolo aggiuntivo 7-*quater* ritiro il capoverso uguale a quello che ho appena letto per il 7-*ter*.

All'articolo 7-*quinquies* sostituisco al primo comma le parole «fatte salve» con le parole «in deroga alle».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*bis* tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, un articolo aggiuntivo del quale ho già dato lettura, di cui il relatore Pavan non ha modificato il testo.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-*bis*, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Preso atto delle modifiche apportate ai proposti articoli aggiuntivi da parte del relatore senatore Pavan, ne do nuovamente lettura:

Art. 7-*ter*.

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di maturità tecnica;
- 2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
- 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-*ter*, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do nuovamente lettura dell'articolo 7-*quater* nel testo da ultimo proposto dal relatore:

*Art. 7-quater.*

L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;  
vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;  
capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche per questo articolo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo *7-quater*, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo *7-quinquies* nella stesura da ultimo proposta dal relatore, che risulta già coordinata con gli articoli precedentemente approvati:

*Art. 7-quinquies.*

L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo *7-quinquies*, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo *7-sexies* proposto dal relatore:

Art. 7-*sexies*.

L'articolo 25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;
- 3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sono d'accordo su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-*sexies*, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do quindi lettura dell'articolo 7-*septies* proposto dal relatore:

Art. 7-*septies*.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.



PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-septies, presentato dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do quindi lettura dell'articolo 7-octies proposto dal relatore:

Art. 7-octies.

I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi della Amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.

I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Questo articolo, signor Presidente, (tengo a specificarlo) è modificativo, una volta espletate tutte le operazioni concorsuali previste dai precedenti articoli che abbiamo approvato, in parte della legge n. 930 del 1980. Esso dà la possibilità di fare ricorso alla graduatoria degli idonei del personale amministrativo del Ministero dell'interno, al fine di accelerare i tempi di copertura di tutti i posti vacanti.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-octies, proposto dal relatore senatore Pavan, su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7-novies proposto dal relatore:

## Art. 7-novies.

I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questa semplice norma stabilisce che le assunzioni degli idonei avvengano per sede provinciale.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-novies, proposto dal relatore senatore Pavan e su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

**È approvato.**

Propongo di accantonare l'articolo 7-decies.  
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.  
Passiamo all'esame dell'articolo 8.

## Art. 8.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

TARAMELLI. Vorrei esprimere la mia contrarietà su questo articolo non perchè non si debba garantire ai vigili del fuoco il funzionamento dell'opera nazionale di assistenza, ma perchè, di fronte ad una larghissima insufficienza di organico, con questa legge decidiamo che proprio il personale dei vigili del fuoco venga destinato all'attività dell'opera stessa. È giusto che ci sia l'opera, che funzioni, ma si prenda del personale diverso dai vigili del fuoco, perchè già ci troviamo di fronte ad una carenza sempre denunciata da questo corpo.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Tutto ciò serve per regolare alcune situazioni. Per esempio in Versilia è necessario regolarizzare l'invio dei vigili del fuoco.

Dal punto di vista generale lei ha ragione, però tutto questo è stato fatto anche con l'accordo dei sindacati per cercare di poter autorizzare quello che è necessario fare.

TARAMELLI. Su questo argomento ho già avuto modo di esprimere la mia posizione. La Corte dei Conti ha espresso parere negativo circa la distrazione di forze e di mezzi senza una adeguata documentazione. Non sono contrario a che siano salvaguardate le strutture sociali, ricreative, culturali dei vigili del fuoco, l'obiezione è che si utilizzi del personale dei vigili del fuoco quando per questa attività potrebbe essere tranquillamente assunto altro personale.

In definitiva, credo che sottrarre personale ad un organico già scarso per questa funzione significhi rinunciare a quella copertura almeno parziale degli organici che, invece, si rende necessaria e indispensabile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Dobbiamo ritornare all'articolo 7-*decies* che avevamo temporaneamente accantonato.

Metto ai voti tale articolo aggiuntivo:

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.

Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del Corpo, di livello non inferiore al settimo.

All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

**È approvato.**

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo tendente a premettere il seguente comma:

«All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo così emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Voglio ricordare che quando abbiamo iniziato la discussione di questo provvedimento avevamo, come Gruppo comunista, espresso un apprezzamento in quanto con esso si voleva far fronte alla situazione di emergenza esistente nel settore. Avevamo anche precisato che era necessario ed è ancora necessario e in questo senso mi pare che sarebbe utile l'impegno del Governo a portare dinanzi alle Camere un provvedimento complessivo per la sistemazione degli organici in quanto (come abbiamo potuto constatare durante la discussione della tabella del bilancio del Ministero dell'interno) l'organico dei vigili del fuoco è molto al di sotto della pianta. Il provvedimento oggi in esame va considerato come una misura di emergenza per un periodo transitorio. Le modifiche apportate durante la discussione all'articolo 1 e all'articolo 2 e in particolare l'emendamento apportato all'articolo 7 ci portano ad esprimere nell'insieme un giudizio negativo sul provvedimento, in quanto da un testo che aveva il carattere peculiare della transitorietà e dell'emergenza si sono introdotte norme a nostro giudizio negative, in particolare quelle relative alla dirigenza che vanno ad intaccare un recentissimo provvedimento sul quale abbiamo avuto modo di discutere ampiamente.

Per queste ragioni esprimo a nome del mio Gruppo voto contrario.

MURMURA. Il Gruppo della Democrazia cristiana preannuncia il suo voto favorevole al provvedimento, perchè attraverso le norme in esso contenute si vuole dare maggiore operatività e maggiore funzionalità ad un importante settore che ha presentato in questi ultimi anni innegabili carenze, proprio per la macchinosità di alcune norme concorsuali e per la difficoltà a realizzare gli obiettivi che leggi precedenti avevano posto innanzi alla pubblica amministrazione.

Ritengo che queste norme, di carattere esclusivamente transitorio e provvisorio, ben meritino il consenso non solo della nostra parte politica, ma anche di tutti coloro che vogliono un'amministrazione rapida, puntuale e pronta a rispondere alle esigenze della comunità nazionale.

GARIBALDI. Il Gruppo socialista esprime voto favorevole al provvedimento che dovrebbe, nei suoi obiettivi, snellire la procedura relativa ai nulla osta provvisori, eliminare o almeno ridurre l'arretrato e contestualmente rendere un servizio più efficiente e moderno.

Torno però a ribadire che - a nostro giudizio - resta il problema di una carenza di personale amministrativo e tecnico, nonchè di strutture meccanizzate. Il Governo, pertanto, dovrebbe farsi tempestivamente carico di questi problemi, affinché il sistema nel suo complesso possa essere portato ai massimi livelli di efficienza così come la materia esige, considerata l'importanza del settore di cui si occupano i Vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO